



ORIGINALE

Deliberazione N. 64
in data 20/12/2013

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- PROVINCIA DI VENEZIA -

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

Oggetto:	ATTUAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 21 DEL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179 CONV. CON MODIFICAZIONI IN L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221 CONTINUITÀ NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A MEZZO DI VERITAS S.P.A.
----------	---

L'anno DUEMILATREDICI, addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 18.07 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione del presente argomento sono presenti:

Presente

1	FRAGOMENI NICOLA	SINDACO	SI
2	ZAMENGO UGO	PRESIDENTE	SI
3	MERLO ENRICO	CONSIGLIERE	SI
4	ARPI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	NO
5	PISTORE STEFANO	CONSIGLIERE	SI
6	MARTIGNON MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	SI
7	MIELE LUIGINO	CONSIGLIERE	SI
8	RAGAZZO GABRIELE	CONSIGLIERE	SI
9	MOROSIN LUCA	CONSIGLIERE	SI
10	SEMENZATO FABIO	CONSIGLIERE	SI
11	MUFFATTO LUCA	CONSIGLIERE	SI
12	ZAVAN DINO	CONSIGLIERE	SI
13	BERTOLDO PAOLO	CONSIGLIERE	SI
14	BERTOLDO PRIMO	CONSIGLIERE	SI
15	VANZETTO GIOVANNI	CONSIGLIERE	SI
16	CAROLO ROSSELLA	CONSIGLIERE	NO
17	RODIGHIERO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	SI

Presenti: 15

Assenti: 2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. NUZZO MARCELLO.

Il Sig. ZAMENGO UGO in qualità di PRESIDENTE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

MARTIGNON MASSIMILIANO, MOROSIN LUCA, RODIGHIERO GIUSEPPE

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO ATTUAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 21 DEL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179 CONV. CON MODIFICAZIONI IN L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221 CONTINUITÀ NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A MEZZO DI VERITAS S.P.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che VERITAS s.p.a. è una società *in house providing* che svolge servizi pubblici su affidamento degli enti locali soci;
- che gli Enti locali soci hanno deliberato la partecipazione a Veritas S.p.a. quale società *in house providing*, approvando lo statuto societario e la convenzione intercomunale, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- che i Comuni soci hanno concordemente e in maniera convergente deliberato la loro partecipazione con gli atti che presentano i medesimi contenuti per l'organizzazione dei servizi pubblici a mezzo del modello *in house providing*, deliberazioni del Consiglio comunale di S. Maria di Sala n. 22 del 21 marzo 2007 e n. 17 del 12 marzo 2008;
- che l'attuale configurazione di VERITAS s.p.a. è stata determinata dagli enti locali soci, con le deliberazioni sopra citate, al fine di organizzare l'erogazione dei vari servizi pubblici mediante affidamento diretto e gestione "in house";
- che VERITAS s.p.a., società *in house providing* costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, risulta dall'aggregazione di alcune preesistenti società (VESTA s.p.a., ACM s.p.a., ASP s.p.a.), tutte con intero capitale degli enti locali, a suo tempo costituite ed operanti ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- che, pertanto, anche nelle precedenti configurazioni dell'odierna VERITAS s.p.a., gli enti locali soci hanno dato applicazione alla normativa in materia di servizi pubblici locali, assumendo come tali le attività affidate all'azienda;
- che il Comune di Venezia, con delibera del Consiglio comunale n. 120 del 28/29 luglio 1999, nel deliberare la trasformazione dell'azienda speciale ASPIV in società per azioni denominata ASPIV s.p.a. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della l.n. 142/1990, confermava l'affidamento alla predetta società dei servizi pubblici locali già in capo all'azienda speciale ASPIV;
- che alla società per azioni ASPIV s.p.a. venivano con tale deliberazione assegnate le attività di cui all'art. 5 dello statuto approvato con la deliberazione consiliare n. 120/1999;
- che il Comune di Venezia, con delibera del Consiglio comunale n. 121 del 28/29 luglio 1999, nel deliberare la trasformazione dell'azienda speciale AMAV in società per azioni denominata AMAV s.p.a. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della l.n. 142/1990, confermava l'affidamento alla predetta società dei servizi pubblici locali già in capo all'azienda speciale AMAV;

- che alla società per azioni AMAV s.p.a. venivano con tale deliberazione assegnate le attività di cui all'art. 5 dello statuto approvato con la deliberazione consiliare n. 121/1999;

- che i Comuni già soci di ACM con le deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, nel deliberare la trasformazione dell'Azienda Consorzio del Mirese in società per azioni denominata ACM s.p.a. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della l.n. 142/1990, confermavano l'affidamento alla predetta società dei servizi pubblici locali già in capo all'azienda consortile;

- che alla società per azioni ACM s.p.a. venivano con tale deliberazione assegnate le attività assunte espressamente come servizi pubblici;

- che il Comune di Chioggia, con delibera del Consiglio comunale n. 118 del 31 luglio 2000, nel deliberare la trasformazione dell'Azienda Speciale ASP in società per azioni denominata ASP S.p.A. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della l.n. 142/1990, confermava l'affidamento alla predetta società dei servizi pubblici locali già in capo all'azienda speciale ASP;

- che alla società per azioni ASP s.p.a. venivano con tale deliberazione assegnate le attività di cui all'art. 4 dello statuto approvato con la deliberazione consiliare n. 118 del 2000 sopra richiamata;

- che il Comune di Venezia, con delibera del Consiglio comunale n. 80 del 27/28 luglio 2001, nel deliberare la fusione di AMAV s.p.a. e ASPIV s.p.a. in un'unica società denominata VESTA s.p.a. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della l.n. 142/1990, confermava l'affidamento dei servizi pubblici locali già in capo alle società fuse indicati nelle sopra citate delibera di trasformazione n. 120/1999 e n. 121/1999;

- che alla società per azioni VESTA s.p.a. venivano con tale deliberazione assegnate le attività di cui all'art. 5 dello statuto approvato con la deliberazione consiliare n. 80 del 27/28 luglio 2001;

- che, dunque, le attività sopra elencate sono state assunte dagli enti locali soci come servizi pubblici ed affidate a VERITAS s.p.a. ai sensi delle norme vigenti nel tempo (r.d. n. 2578/1925; art. 22 della l. n. 142/1990; art. 113 del d.lgs. n. 267/2000);

- che alcune tra le attività assegnate VERITAS s.p.a. sono oggi regolamentate dalla normativa sui servizi di pubblica utilità di cui alla l. 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, comunque appartenenti al pari dei servizi pubblici locali alla categoria dei servizi di interesse generale;

POSTO:

- che il Comune di Santa Maria di Sala, assieme ai Comuni che hanno partecipato alla costituzione per aggregazione di VERITAS s.p.a. ed esattamente i Comuni di Venezia, Marcon, Quarto d'Altino, Chioggia, Campagna Lupia, Campolongo M., Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, S. Maria di Sala, Salzano, Scorzè, Spinea, Stra, Vigonovo hanno sottoscritto la sopra citata convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per la gestione in house a mezzo di VERITAS s.p.a.;

- che, a seguito di un'operazione di integrazione, VERITAS s.p.a. ha acquisito il controllo di ALISEA s.p.a. e, contestualmente, i Comuni soci (Jesolo, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto) di quest'ultima hanno fatto il loro ingresso in VERITAS s.p.a.;

- che, conseguentemente, i Comuni da ultimo citati, hanno aderito alla predetta convenzione intercomunale, in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali è stato accettato integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS s.p.a. che della convenzione;
- che ALISEA s.p.a. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dei predetti enti locali;
- che, a seguito di un'operazione di integrazione, VERITAS s.p.a. ha acquisito il controllo di ASVO s.p.a. e, contestualmente, i Comuni soci (Annone Veneto, Caorle, Cinto di Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto) di quest'ultima hanno fatto il loro ingresso in VERITAS s.p.a.;
- che, conseguentemente, i Comuni da ultimo citati, hanno aderito alla predetta convenzione intercomunale, in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali è stato accettato integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS s.p.a. che della convenzione;
- che ASVO s.p.a. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dei predetti enti locali;
- che il 23 dicembre 2009 con atto notarile n. rep 92258 e n. racc. 12279 del notaio Massimo – Luigi Sandi, la società ASI S.p.A. ha ceduto il ramo d'azienda afferente la gestione integrata dei rifiuti per il Comune di San Donà di Piave;
- che a seguito della descritta operazione Veritas svolge il servizio di pubblico di gestione dei rifiuti anche per il comune di San Donà di Piave il quale è anch'esso divenuto socio di Veritas ed ha sottoscritto la relativa convenzione intercomunale;
- che l'esercizio da parte dei Comuni soci di un controllo, nei confronti di VERITAS s.p.a., analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato, ai sensi dell'art. 6 della convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, attraverso il Comitato di coordinamento e controllo, composto dai rappresentanti legali dei Comuni;
- che, pertanto, gli enti locali soci di VERITAS s.p.a. hanno da tempo deliberato il modello *in house providing* e gli strumenti del relativo controllo analogo;
- che la convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, che è stata deliberata da tutti i Consigli comunali e che è stata sottoscritta da tutti i Comuni soci, è lo strumento da tutti condiviso per l'esercizio associato dei servizi pubblici locali elencati nella medesima convenzione;
- che VERITAS s.p.a., conformemente al suo carattere *in house providing*, svolge la parte prevalente della propria attività a favore degli enti locali soci;
- che, con riferimento al requisito della "parte prevalente" dell'attività, Corte di Giustizia europea, sez. I, 11 maggio 2006, in causa C-340/04 ha affermato che <<Quanto all'accertare se occorra tener conto in tale contesto solo del fatturato realizzato con l'ente locale controllante o di quello realizzato nel territorio di detto ente, occorre considerare che il fatturato determinante è rappresentato da quello che l'impresa in questione realizza in virtù delle decisioni di affidamento adottate dall'ente locale controllante, compreso quello ottenuto con gli utenti in attuazione di tali decisioni. // 66 Infatti, le attività di un'impresa aggiudicataria da prendere in considerazione sono tutte quelle che quest'ultima realizza nell'ambito di un affidamento effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione

aggiudicatrice o l'utente delle prestazioni. // 67 Non è rilevante sapere chi remunera le prestazioni dell'impresa in questione, potendo trattarsi sia dell'ente controllante sia di terzi utenti di prestazioni fornite in forza di concessioni o di altri rapporti giuridici instaurati dal suddetto ente>>;

- che proprio lo svolgimento di servizi pubblici implica prestazioni nei confronti di terzi, cittadini ed utenti, nell'interesse dei quali gli enti locali hanno deciso di dar vita a VERITAS s.p.a.;

- che, pertanto, l'attività che deve essere prevalente è quella da svolgere in attuazione dell'incarico di servizio pubblico che gli enti locali hanno attribuito a VERITAS s.p.a.;

- che, infatti, VERITAS s.p.a. e le società da essa controllate o partecipate gestiscono servizi pubblici locali svolti su affidamento degli enti locali soci e svolgono servizi di pubblica utilità per il territorio dei Comuni di riferimento;

- che tutte le attività, oggetto della presente delibera, svolte da VERITAS s.p.a. e dalle società da essa controllate costituiscono servizi pubblici anche perché assunti in base alla normativa in materia e così qualificate dalle deliberazioni comunali;

- che, in base al diritto comunitario, i servizi pubblici costituiscono "servizi di interesse generale" e ricomprendono non solo le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società civile (art. 106, par. 2 TFUE ed art. 14 TFUE);

- che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 188, comma 3, lett. a) e 189, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006, i produttori di rifiuti speciali possono conferire i loro rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa sottoscrizione di apposita convenzione con il gestore del servizio pubblico;

- che l'attività di trattamento dei rifiuti speciali conferiti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione con il gestore, costituisce essa stessa per qualificazione di legge un servizio pubblico e dunque deve essere considerata come "attività svolta a favore del territorio di riferimento" e cioè come "attività prevalente" per conto degli enti locali che controllano la società incaricata della gestione del servizio pubblico;

- che, pertanto, VERITAS s.p.a., operando nel pieno rispetto del requisito della prevalenza, è conforme al modello *in house providing*;

- che, in ragione di tutto quanto sopra, le gestioni espletate a mezzo di VERITAS s.p.a. sono già conformi al diritto comunitario e si dovrà procedere semplicemente ad aggiornare gli atti alle normative ed ai principi giurisprudenziali, deliberando, per quanto di ragione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, commi 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221;

RICORDATO:

- che la giurisprudenza in materia di forme di gestione diretta, categoria cui appartiene il modello *in house providing*, ha precisato che l'affidamento sorge con la delibera dell'ente locale di costituzione e/o partecipazione alla forma di gestione, mentre con la successiva approvazione del contratto di servizio si procede semplicemente ad eseguire la presupposta scelta organizzativa e a regolamentare l'esecuzione nel tempo (Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 1998, n. 192; Cass., sez. un. civ., 29 ottobre

1999, n. 754; più recentemente, Cons.Stato, sez. V, 30 giugno 2003, n. 3864; TAR Lombardia, sez. III, 12 maggio 2004, n. 1685; Cons.Stato, sez. V, 3 febbraio 2005, n. 272 Cons.Stato, sez. V, 30 agosto 2005, n. 4428; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11 luglio 2009, n. 774);

- che, dunque, la durata del contratto di servizio non indica la durata dell'affidamento ma individua il periodo di regolazione, per un determinato periodo di tempo, del rapporto di affidamento a mezzo dello specifico contratto di servizio;

- che, pertanto, per stabilire la durata degli affidamenti attribuiti a VERITAS s.p.a., occorre rapportarsi alla durata di quest'ultima nel limite della durata massima di un affidamento di servizio pubblico locale;

- che l'art. 151, comma 2, lett. b) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce, con riferimento al servizio idrico integrato, che *<<la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni>>*;

- che l'art. 203, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce, con riferimento al servizio di gestione dei rifiuti, che la durata dell'affidamento è *<<comunque non inferiore a quindici anni>>*;

- che, per quanto di ragione, l'art. 143, comma 6 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce che *<<la concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni>>*;

- che, peraltro, l'art. 2, comma 35 della l. 14 novembre 1995, n. 481 stabilisce, con riferimento ai servizi di pubblica utilità, che la durata delle concessione *<<non può essere superiore ad anni quaranta>>*;

- che pertanto, come si ricava dalle norme sopra riportate, si deve ritenere coerente con quanto sopra che la durata massima di una concessione di servizio pubblico non può essere superiore a trenta anni;

- che comunque l'art. 4 dello statuto di VERITAS s.p.a. prevede che *<<la durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050>>*;

- che comunque l'art. 4 della convenzione intercomunale stabilisce che *<<i Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutto quanto in essa stabilito, in misura pari alla durata della Società e cioè fino al 31 dicembre 2050, con decorrenza per ciascun ente locale dal giorno della relativa sottoscrizione>>*;

- che, pertanto, anche dalla data di scelta del modello *in house providing* per i servizi pubblici oggetto della presente delibera e come previsto dal diritto comunitario, si era previsto che la durata della collaborazione intercomunale fosse sino al 31 dicembre 2050 fermo restando che la durata dell'affidamento dei servizi pubblici si deve calcolare nel rispetto del limite temporale di trenta anni come si ricava dalle norme di legge sopra riportate;

- che, in ragione di quanto sopra, gli affidamenti di cui è titolare VERITAS s.p.a. anche mediante le società del gruppo hanno durata trentennale decorrente dalla data di stipula della convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 e cioè dal 27 giugno 2008;

- che dunque le gestioni espletate a mezzo di VERITAS s.p.a. e dalle società del gruppo proseguono sino al 26 giugno 2038, salve le differenti durate che dovessero derivare dalla normativa, in particolare quella emananda e salve le eventuali misure di scorporo che dovessero risultare imposte dalla futura normativa e dell'applicazione di quella vigente;

CONSIDERATO:

- che l'AATO Laguna di Venezia, con delibere dell'Assemblea d'ambito del 7/05/1999 prot. 20710 e del 26/06/2002 prot. 128, ha salvaguardato gli enti gestori del servizio idrico ASP S.p.A., ACM S.p.A., Spim S.p.A, Vesta S.p.A, società preesistenti alla fusione, con riferimento ai territori serviti;

- che, tra le altre, l'AATO Laguna di Venezia, con delibera dell'Assemblea d'ambito n. 515 XI di verb del 22/12/2003, ha confermato la salvaguardia delle società predette approvando lo schema di convenzione per la regolazione dello svolgimento del servizio idrico integrato dell'AATO Laguna di Venezia nel periodo di salvaguardia della durata di anni quattro, salve eventuali proroghe, con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione approvando i relativi allegati con successiva deliberazione del 28/07/2004 prot. 730 VIII;

- che l'AATO Laguna di Venezia, con delibera Prot.n. 382/III di verbale del 14 marzo 2006, avente ad oggetto "Organizzazione del Servizio Idrico Integrato. Scelta della forma di gestione", stabiliva <<Che la forma di gestione del servizio idrico integrato sia quella prevista dall'articolo 113 del D. Lvo 267 del 2000, comma 5 lettera c) [del t.u. enti locali], anche in relazione a quanto prevede il successivo comma 15 bis, secondo periodo, soprarichiamato>>;

- che, con delibera Prot. n. 806/VI di verbale del 30 luglio 2008, l'AATO Laguna di Venezia stabiliva di <<• Di affidare in base all'art. 113, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 267/2000, fino al 31.12.2018 (anni 10), la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Laguna di Venezia alla società Veritas s.p.a. con effetto a far data dal primo giorno consentito da quanto stabilito dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007 (conversione in legge del decreto legge n. 159 del 01.10.07) - articolo 26 ter - salvo diverse disposizioni normative, fatta salva la verifica positiva dei requisiti previsti e necessari e della convenienza tecnico - economica per l'affidamento "in house"; // • Di stabilire che, a regime, i rapporti tra Veritas s.p.a. e AATO Laguna di Venezia saranno regolati da apposita Convenzione debitamente sottoscritta dalle parti; // • di stabilire che, con successivi provvedimenti, verranno approvati tutti quegli atti e documenti, qui di seguito elencati sinteticamente anche se non esaustivamente, necessari a completare l'affidamento del Servizio, dando mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti i provvedimenti conseguenti al fine di realizzare tale affidamento nel pieno rispetto dei previsti requisiti: // a. Convenzione di Affidamento del Servizio; // b. Piano d'Ambito aggiornato dopo la prevista revisione; // c. Studio sulla valutazione della convenienza tecnica od economica per affidare "in house" il SII così come previsto dall'art. 150, comma 3 del D.Lgs. 152/06; // d. Atto di verifica e controllo del possesso dei requisiti della Società necessari ad affidare in house il SII (Proprietà pubblica, controllo analogo e attività prevalente)>>;

- che, con delibera prot. 646/X di verbale del 29 maggio 2009, l'Assemblea d'Ambito stabiliva: che <<le premesse e gli allegati sub A) e sub B) costituiscono parte integrante ed essenziale del presente deliberato // di dare atto che è decorso il termine stabilito dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007 (conversione in legge del decreto legge n. 159 del 01.10.07) articolo 26 ter; // di confermare, i contenuti delle deliberazioni richiamate in narrativa, ivi comprese quelle dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 382/III di verbale del 14 marzo 2006 avente per oggetto "Organizzazione del servizio idrico integrato. Scelta della forma di gestione"; prot. n. 1292/XVI del 17 ottobre 2007 recante "Fusione e scissione per incorporazione in Vesta S.p.A. e del compendio scisso avente per oggetto "Affidamento in house del servizio idrico integrato" // di confermare che è affidata a Veritas S.p.A. la gestione del servizio Idrico Integrato nell'AATO "Laguna di Venezia senza soluzione di continuità con l'affidamento in essere; // di confermare l'assegnazione a Veritas S.p.a. della realizzazione del Piano d'Ambito approvato in data 31.12.2003 con deliberazione

dell'Assemblea d'Ambito prot. 866 del 31.12.2003, e tutta la documentazione conseguente; // di confermare che la durata dell'affidamento è stabilita sino al 31.12.2018, salva scadenza di durata successiva disposta da questa Assemblea ovvero dalla legge; // di confermare che l'affidamento a VERITAS s.p.a. è regolato dalla Convenzione di Salvaguardia in essere, sino all'approvazione della nuova convenzione prevista dalla Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 806/VI del verbale del 30/07/2008>>;

- che, con delibera prot. 866 citata, l'AATO Laguna di Venezia ha previsto che il Piano d'Ambito, per l'ambito di competenza, abbia un periodo di pianificazione pari ad anni trenta a decorrere dal 2004 e quindi sino a tutto il 2033 (punto 8. 4 del Piano);

- che, dunque, il periodo 2004-2033 costituisce un periodo di regolazione già stabilito dall'Autorità d'ambito e sulla base di esso si sta attuando il piano d'ambito;

- che VERITAS s.p.a., nella sua qualità di gestore unico del servizio idrico in conformità al Piano d'ambito ha programmato i lavori e gli investimenti necessari alla loro esecuzione, fermi restando gli investimenti riconducibili alle società preesistenti agli intervenuti processi di fusione;

- che in considerazione di quanto sopra risulta opportuno e necessario che tali lavori siano portati a termine dall'attuale soggetto gestore del servizio idrico integrato;

- che, l'AATO Venezia Ambiente, con propria delibera n. 6/VI di verbale del 30 giugno 2008 prot. 269/2008 recante "Approvazione della ricognizione delle gestioni esistenti riferita al mese di marzo 2008 – presa d'atto dei successivi adeguamenti e approvazione della prosecuzione delle stesse", ha riconosciuto che VERITAS s.p.a. risponde al modello *in house providing*;

- che l'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 prevede che <<Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo>>;

- che la legge reg. Veneto 31 dicembre 2012, n. 52, in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis della l.n. 191/2009 e dell' art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, stabilisce che <<gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino>> (art. 3, comma 4 legge reg. cit.) e che <<i consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, ed, in particolare, esercitano le seguenti attività: // [...] c) indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento e recupero>> (art. 3, comma 6 legge reg. cit.);

- che l'art. 7 della legge reg. n. 52/2012 ha abrogato l'art. 19 della legge reg. n. 3/2000 e che, pertanto, a seguito di tale abrogazione, non è più previsto che i singoli Comuni possano affidare autonomamente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;

- che la presente delibera, sulla scorta delle intese preliminari intervenute tra gli enti locali soci di VERITAS s.p.a. ed altresì componenti dall'AATO Venezia Ambiente, sarà approvata da tutti gli enti locali medesimi;

- che pertanto i medesimi enti locali, approvando la presente delibera, manifestano la loro volontà circa l'organizzazione dei servizi pubblici che potrà essere ribadita in sede di costituenda nuova Autorità d'ambito ai sensi della legge reg. n. 52/2012;

- che in ordine ai presupposti ed alle motivazioni di cui alla presente delibera si è avuto un riscontro a fini di verifica e coordinamento tra i vari enti locali soci in VERITAS s.p.a., mediante i rispettivi rappresentanti legali o loro delegati riuniti nel Comitato di coordinamento e controllo nella relativa adunanza del 31 ottobre 2013, anche al fine di concertare in maniera convergente i contenuti di cui alla presente delibera in conformità alla convenzione intercomunale (in particolare artt. 1, 2 e 6 della convenzione) ed allo statuto di VERITAS s.p.a. (art. 40 dello statuto);

ATTESO:

- che la disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è oggi contenuta nelle norme ancora vigenti, dell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 e nell'art. 34, commi 20 e segg. del d.l. n. 179/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, in particolare, i commi 20 e 21 dell'art. 34 da ultimo citato prevedono che: *<<20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. // 21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013>>*;

- che la presente delibera riguarda le seguenti attività: gestione del servizio rifiuti, gestione del servizio idrico integrato e altri servizi quali derattizzazione e disinfestazione oltre che gestione del centro di raccolta comunale, espletate a mezzo di VERITAS s.p.a.;

- che tutte le attività, oggetto della presente delibera, svolte da VERITAS s.p.a. e dalle società da essa controllate o partecipate costituiscono servizi pubblici anche perchè assunti in base alla normativa in materia e così qualificati dalle delibere comunali che hanno riguardato la trasformazione in società delle pregresse aziende speciali e prima ancora di queste ultime ai sensi dell'art. 22 della legge n. 142/1990 e del r.d. n. 2578/1925;

- che, come già detto, i servizi pubblici, in base allo stesso diritto comunitario, costituiscono "servizi di interesse generale" e ricomprendono tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società civile (cfr. art. 106, par. 2 TFUE; art. 14 TFUE);

- che, pertanto, non sono applicabili a VERITAS ed alle società del gruppo l'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248 e l'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 conv. in l. 7

agosto 2012, n. 135, per estraneità dei servizi pubblici locali e dei servizi di interesse generale dall'ambito applicativo di tali citate norme, come espressamente precisato dalle medesime;

- che, in relazione alla continuazione degli affidamenti in essere, deve essere approvata, ai sensi dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica sulla attuale e futura gestione a mezzo di VERITAS s.p.a.;

- che la predetta relazione è destinata a costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui al sopra citato art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012;

- che la predetta relazione dimostra l'economicità e l'efficienza delle gestioni in essere a mezzo di VERITAS s.p.a. e delle società del gruppo e ribadisce la loro conformità al diritto comunitario;

PRESO ATTO altresì

- che nell'ambito del gruppo VERITAS s.p.a., con separazione societaria e nel rispetto delle regole di unbundling stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è presente VERITAS Energia s.r.l. che svolge in regime di libero mercato, come previsto dalla normativa, i servizi di pubblica utilità riguardanti le attività di vendita di energia elettrica e gas in conformità alle regole stabilite dal d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni, dal d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e successive modifiche ed integrazioni e dal d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 e successive modifiche ed integrazioni, attività non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012 e comunque rispondenti all'interesse pubblico dell'ente locale per il loro carattere di servizi di interesse economico generale;

- che attraverso la società VIER s.r.l. viene svolta anche attività di produzione di energia rinnovabile, riguardante alcuni comparti del territorio di riferimento, che si presenta come erogazione industriale di un servizio a libera richiesta degli utenti, non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012 e comunque rispondente all'interesse pubblico degli enti locali per il suo carattere di servizio di interesse economico generale;

- che le gestioni relative all'attività di produzione di energia rinnovabile presentano caratteri di economicità, efficienza ed efficacia;

- che le gestioni effettuate dalla predetta VERITAS Energia s.r.l. presentano caratteri di economicità, efficienza ed efficacia e che la società presenta altresì bilanci in utile;

- che i sopra richiamati servizi di interesse economico generale svolti da VERITAS s.p.a. e dalle società del gruppo, altresì risultanti nel dettaglio delle elencazioni delle attività contenute nella relazione tecnico-economica allegata, che è parte integrante e sostanziale della presente delibera, anche quando non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012, presentano caratteri di economicità, efficienza ed efficacia e risultano utili e strettamente rispondenti agli interessi della collettività per le ragioni comunque illustrate dalla predetta relazione tecnico-economica;

VISTA la Relazione tecnico-economica della Veritas, composta di 3 parti e pervenuta agli atti in data 22/11/2013 al prot. 19653/2013, per l'adozione da parte degli enti competenti delle delibere di attuazione dell'art. 34, commi 20 e ss. del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in Legge 17 dicembre

2012, n. 221, con la quale è stata attestata l'efficienza e l'economicità della gestione di VERITAS s.p.a. e delle società del gruppo ed è stata ribadita la conformità al diritto comunitario e nazionale

VISTA inoltre la Relazione integrativa “Indicatori economici e di efficacia – Comune di Santa Maria di Sala” pervenuta in data 17/12/2013 al prot. n. 0021203/2013, in atti del presente provvedimento, con la quale la Veritas ha attestato la positività dell'analisi effettuata in termini di performance di efficienza e di efficacia riferita al servizio di igiene urbana effettuato nel Comune di Sala Maria di Sala;

SENTITO il Consigliere Giovanni Vanzetto il quale dichiara quanto segue: *“Prima di entrare nel merito della delibera devo evidenziare come l'amministrazione abbia convocato in tutta fretta un Consiglio Comunale il 20 di dicembre inserendo, poi, all'ultimo momento -il 17 dicembre- un argomento di estrema rilevanza che merita un esame approfondito da parte di tutto il consiglio, non solo della giunta. Questa sera, infatti, ci viene chiesto, in estrema sintesi, di assegnare a VERITAS spa un contratto ultraventennale che vale oltre 60 milioni di euro - ripeto, oltre 60 milioni di euro - . Certamente il consigliere Zavan che si occupa di queste cose avrà avuto il modo di leggere attentamente tutte le carte e ponderare bene la questione. Io non ho avuto il modo di poterlo fare, come credo molti altri consiglieri. Anche perché questa mattina non ho trovato in cartellina nessuna relazione: né quelle Veritas né quella tecnico-economica del nostro dirigente comunale. Chiedo, quindi, al consigliere delegato Zavan di illustrare al consiglio i punti salienti delle relazioni e di quello che andiamo a deliberare”*.

SENTITO il Sindaco il quale evidenzia essere suo e non del Consigliere Zavan, il compito di illustrare la pratica; pertanto provvede a riferire sui contenuti della stessa, soffermandosi in particolare sulla relazione di Veritas, la quale dimostrerebbe la ricorrenza dei requisiti di efficienza, efficacia ed economicità della propria gestione, in rapporto ad altre realtà;

SENTITO nuovamente il Consigliere Vanzetto il quale dichiara quanto segue: *“E' pur vero che le relazioni di VERITAS, per quanto oneste e veritiere, sono pur sempre di parte e quindi hanno il valore che hanno. E' come chiedere al macellaio se la carne che ci sta vendendo è buona. Fra l'altro io non sono proprio soddisfattissimo della gestione Veritas. Gestione molto orientata da Venezia “pro domo sua.” Una gestione che scarica l'intero rischio commerciale e industriale sugli Enti soci -utenti, che ogni anno adegua i propri prezzi in via automatica all'indice ISTAT di settore, che mai ha diviso un utile ecc. Veritas, in poche parole, non ha nessuno stimolo a ridurre i costi; opera in un regime di assoluto monopolio garantito dalla politica -proprio da quella politica che si proclama liberista- e questo dovrebbe farci tutti riflettere. E con le informazioni che ho, quindi, mai e poi mai darei il mio assenso a una operazione del genere. Al di là di tutto io faccio una semplice considerazione: Se per assegnare un lavoro di poche decine di migliaia di euro facciamo sofisticati bandi di gara, perché dobbiamo affidare un contratto ventennale di molte decine di milioni di euro senza alcuna gara? Contratto per un servizio in House e quindi fondamentalmente a scatola chiusa. E' pur vero che dobbiamo rimanere nell'ambito AATO, che la perimetrazione della AATO l'ha determinata la Regione e quindi noi abbiamo poca o nulla possibilità di scelta discrezionale. Ma è proprio per questo che dobbiamo ripensare alla nostra “politica” nei confronti di VERITAS. E qui ritorno sul problema perché anche questa vicenda, come quella della cessione di quote, denuncia una gestione della partecipazione societaria miope, condizionata da una sorta di sudditanza della amministrazione nei confronti di Veritas. Sempreché questo comportamento “ingenuo” e facilone non sia dettato da qualche accordo che ci sfugge o non conosciamo. Non si spiega altrimenti la cessione di quote per un piatto di lenticchie votata*

nello scorso consiglio che ha portato ad un ulteriore indebolimento della nostra posizione all'interno del contesto societario ed un contestuale rafforzamento della posizione già dominante di Venezia e Chioggia. E non si spiega altrimenti l'atteggiamento di questa sera. Perché, se da un punto di vista contrattuale e commerciale siamo guidati da una scelta obbligata come ci è stato detto, l'unico modo che ci rimane per incidere in qualche misura sulle decisioni VERITAS è attraverso il CdA e allora noi dobbiamo muoverci per essere rappresentati, per avere voce in CdA. Ma fin tanto che lasciamo la maggioranza assoluta a Venezia, anzi ne favoriamo addirittura il consolidamento, vuol dire che vogliamo che tutto resti ingessato negli attuali equilibri politico/economici. E se ci va bene che tutto resti com'è non ha senso che ci teniamo un pacchetto azionario di 43000 azioni che a nulla servono né da un punto di vista politico né da un punto di vista economico (visto che mai abbiamo visto un dividendo). Tanto vale venderle tutte e ridurre il nostro debito o finanziare un'opera importante ed utile. E così come non si spiega la cessione di quote deliberata nell'ultimo consiglio comunale, tanto meno si spiega, poi, tutta la fretta per deliberare questa sera senza una completa cognizione di causa. Vi ricordo, colleghi consiglieri, che amministrano i soldi – tanti soldi – dei cittadini e che la gatta frettolosa ha fatto i gattini ciechi. Per questo, purtroppo so già inutilmente, chiedo che il consiglio si prenda un po' di tempo per rivedere tutta la questione e riorganizzare la nostra politica nei confronti di Veritas. In ogni caso io certo non mi assumerò la responsabilità di un voto al buio. Ed invito tutti a non farlo”.

SENTITO il Consigliere Giuseppe Rodighiero il quale propone a sua volta di rinviare la pratica a causa dell'esiguità del tempo a disposizione per studiarla; diversamente dichiara che si asterrà;

SENTITO il Sindaco il quale fa presente che l'eventuale rinvio esporrebbe il Comune al grave rischio di ritrovarsi senza servizio;

UDITO il Consigliere Palo Bertoldo il quale invita l'amministrazione ad un serio ripensamento in merito alla gestione dei servizi in esame;

DATO ATTO che alle ore 20,10, su richiesta del Sindaco, il Presidente dispone una breve sospensione della seduta per consentire al gruppo di maggioranza di valutare la richiesta di rinvio;

DATO ATTO che alla ripresa della riunione (ore 20,20) il Presidente cede la parola al Sindaco il quale comunica che il gruppo di maggioranza ha deciso di voler assumersi la responsabilità di votare la pratica così come proposta, come in questi giorni stanno facendo tutti i comuni soci;

SENTITO il Presidente il quale, pertanto, invita il Consiglio a procedere alla votazione;

DATO ATTO che alle ore 20,25 esce il Consigliere Giuseppe Rodighiero, rimanendo presenti n. 14 consiglieri;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000”;

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 14, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 3 (Consiglieri Giovanni Vanzetto, Paolo Bertoldo e Primo Bertoldo), astenuti nessuno,

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. la presente delibera è finalizzata ad assicurare l'economicità della gestione dei servizi pubblici ed a ribadire la conformità alla disciplina europea e nazionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
3. di approvare la relazione tecnica-economica della Veritas composta di n. 3 parti, pervenuta agli atti in data 22/11/2013 al prot. 19653/2013, di cui alla premessa ed allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012;
4. di dare atto che, in base alla predetta relazione tecnica-economica, è stata attestata l'efficienza e l'economicità della gestione a mezzo di VERITAS s.p.a. e delle società del gruppo ed è stata ribadita la conformità al diritto comunitario e nazionale;
5. di dare atto altresì che con la Relazione integrativa "Indicatori economici e di efficacia – Comune di Santa Maria di Sala" pervenuta in data 17/12/2013 al prot. n. 0021203/2013, in atti del presente provvedimento, la Veritas ha attestato la positività dell'analisi effettuata in termini di performance di efficienza e di efficacia riferita al servizio di igiene urbana effettuato nel Comune di Sala Maria di Sala;
6. di confermare, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012, che le gestioni attualmente espletate a mezzo di VERITAS s.p.a. e delle società del gruppo proseguono sino al 26 giugno 2038, salve le differenti durate che dovessero derivare dalla normativa, in particolare quella emananda e salve le eventuali misure di scorporo che dovessero risultare imposte dalla futura normativa e dell'applicazione di quella vigente;
7. di dare atto, fermo restando quanto disposto nel precedente alinea e fermo restando le competenze dell'AATO Laguna di Venezia, che VERITAS prosegue comunque la gestione del servizio idrico integrato sino a completamento di tutti i lavori programmati nel piano d'ambito il cui periodo di regolazione è stabilito in trenta anni a decorrere dal 2004 e pertanto sino a tutto il 2033;
8. di impegnare gli organi e uffici di questa Amministrazione comunale a porre in essere tutto quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione ed altresì di vincolare il rappresentante di questa Amministrazione comunale, presente negli organi di regolazione a livello di ambito o bacino ottimale, ad operare affinché anche in quelle sedi vengano ribadite, per quanto di competenza, le statuizioni di cui alla presente deliberazione consentendo pertanto, anche per i servizi pubblici locali disciplinati dalla legislazione come servizi a rete, la prosecuzione delle gestioni a mezzo VERITAS s.p.a. per le durate sopra ricordate.

Dopodiché,

CON la seguente ulteriore votazione, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 14, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 3 (Consiglieri Giovanni Vanzetto, Paolo Bertoldo e Primo Bertoldo), astenuti nessuno,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Alle ore **20,27** il Presidente dichiara tolta la seduta.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ZAMENGO UGO

NUZZO MARCELLO

N° 1511 registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Certifico io messo comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 27 DIC 2013 per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Addi 27 DIC 2013

Il messo

Francesca Bolgan

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni dal 27 DIC 2013

è divenuta esecutiva il 07 GEN 2014 ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000.

Li 07.01.2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

dott. Francesco Bozza

Comune di Santa Maria di Sala
Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ
(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE n. 64 del 20 DIC 2013

Oggetto: ATTUAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 21 DEL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179 CONV. CON MODIFICAZIONI IN L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221 CONTINUITÀ NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A MEZZO DI VERITAS S.P.A.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
SETTORE TECNICO

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'Istruttoria Tecnica sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla sola **REGOLARITÀ TECNICA**, il seguente parere:

FAVOREVOLE

Santa Maria di Sala, 18 DIC 2013

Il Dirigente SETTORE TECNICO
Carlo Pajaro

Comune di Santa Maria di Sala

Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE n. 64 del 20 DIC 2013

Oggetto: **ATTUAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 21 DEL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179 CONV. CON MODIFICAZIONI IN L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221 CONTINUITÀ NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A MEZZO DI VERITAS S.P.A.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE **Servizio Economico - Contabile**

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'Istruttoria Contabile sull'argomento di cui all'oggetto e si esprime, in ordine alla sola **REGOLARITÀ CONTABILE**, il seguente parere:

FAVOREVOLE

Santa Maria di Sala, 18 DIC 2013

Il Dirigente del Servizio Economico - Contabile
Dott. Romano Armellin